

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 775

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, GIRAUDI, ROMANATO, STORCHI, MIROGLIO,
GIORDANO, GIRARDIN, BODRATO**

Presentata il 18 dicembre 1968

**Modificazione dell'articolo 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
concernente la protezione delle bellezze naturali**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In alcune regioni d'Italia l'apertura e la coltivazione di cave, la esecuzione di rilevanti strutture industriali, in special modo in zone collinari ha causato gravi deturpazioni dell'ambiente naturale e della situazione paesaggistica preesistenti.

Tali dati negativi sono stati recentemente e ripetutamente sottolineati e denunciati anche da Associazioni a carattere culturale e dagli organi di stampa, trovando ampia rispondenza nell'opinione pubblica.

La situazione suindicata si è verificata soprattutto per l'inadeguatezza della legislazione in materia.

Si rende quindi necessaria una sostanziale modifica dell'articolo 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in modo da prevedere chiara-

mente, attribuendo ai soprintendenti i necessari poteri, che non possono essere aperte cave, o comunque poste in essere opere, che risultino di pregiudizio alle cose protette dalla legge stessa.

D'altra parte, si è ritenuto di dare anche una voce in capitolo alle amministrazioni comunali interessate, data la rilevanza e la portata generale di tali problemi, con la previsione di un obbligo per i soprintendenti di sentire preventivamente le amministrazioni comunali stesse.

Infine, quando l'autorizzazione potesse essere data, i soprintendenti dovranno comunque subordinarla all'osservanza di prescrizioni relative alle distanze ed alle misure delle opere.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è sostituito dal seguente:

« L'apertura di strade o di cave, le condotte per impianti industriali e la palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge,

ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, potranno essere autorizzate dal Soprintendente, sentite le amministrazioni comunali interessate, nei soli casi in cui non rechino pregiudizio alle cose protette dalla presente legge.

L'autorizzazione dovrà essere comunque subordinata all'osservanza di prescrizioni relative alle distanze ed alle misure delle opere indicate nel precedente comma ».